norme regionali; con ciò rinviando alla disciplina organizzativa di ciascuna regione.

Il Difensore civico ha anche spiegato che tale differente trattamento tra livelli di autonomia (regionale e locale) è pienamente conforme al principio – più volte affermato dalla Corte Costituzionale – secondo il quale la norma statale deve limitarsi ad attribuire la funzione all'Ente regione, senza interferire nella distribuzione delle competenze tra i propri organi.

Eppertanto, in mancanza di diversa previsione, avrebbe dovuto assumere rilevanza la disposizione di chiusura contenuta nell'art. 5, comma 3 della legge regionale di organizzazione n.77/99, che attribuisce ai dirigenti le funzioni amministrative necessarie ad assicurare la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa che le leggi previgenti assegnavano ad organi di direzione politica.

Così chiariti i termini del problema, restava da stabilire se l'attività in questione rientrasse nella sfera gestionale, ovvero in quella di indirizzo o di governo; l'opinione espressa al riguardo è che l'applicazione della sanzione non possa mai corrispondere a valutazioni politico-discrezionali, dovendo essa avere a riferimento

i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge 689/81 (recepiti dall'art. 28 della L.R. 54/85); criteri che comunque andrebbero resi più puntuali, attraverso atti di normazione secondaria che riducano il più possibile il tasso di discrezionalità nella esatta quantificazione della sanzione.

6.1.4. I.C.I. - Aggiornamento rendita catastale

L'Ufficio è stato chiamato in più occasioni ad intervenire per chiarire l'esatta portata delle norme introdotte dalla Legge Finanziaria per l'anno 2001 (art. 74 L. 342/2000) e relativa circolare del Ministero delle Finanze n. 4/FL del 13.3.2001, la cui applicazione ed interpretazione da parte dei Comuni non sempre è risultata lineare ed univoca.

Il punto più controverso ha riguardato il primo comma dello stesso articolo, secondo il quale "a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione a cura dell'Ufficio del Territorio competente, ai soggetti intestatari della partita".

Molti comuni infatti hanno continuato ad inviare, nel corso dell'anno 2001, gli avvisi di accertamento e di liquidazione in rettifica, senza far precedere gli stessi dalla prevista notifica della rendita catastale, atto necessario ed indispensabile ai fini della efficacia degli avvisi di cui sopra.

La notificazione della rendita stessa deve invece essere effettuata, secondo le norme di carattere generale stabilite dalla legge per tale procedimento, dall'Ufficio del Territorio competente, che deve inoltre darne tempestiva comunicazione ai comuni interessati.

Tale previsione tende anche a garantire il contribuente, che può legittimamente proporre ricorso avanti alle Commissioni tributarie.

6.1.5. I.C.I. - Accertamenti e rettifiche per anni arretrati

Altro aspetto critico che ha caratterizzato diverse richieste di mediazione dell'Ufficio è stato quello relativo alla proroga - ad opera della legge finanziaria 2001 - dei termini per la liquidazione

e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili per gli anni arretrati, che ha comportato una serie indiscriminata di richieste di pagamento, il più delle volte oltre i termini prescritti.

Ciò si è verificato principalmente per le imposte relative agli anni '93 e '94 ed ha causato un diffuso stato di disagio e di malcontento che, in molte occasioni, è stato portato all'attenzione dell'Ufficio.

In vari casi si è trattato di errori imputabili agli uffici comunali che, per lo stesso immobile, avevano effettuato una duplicazione di imposizione a carico di contribuenti diversi, ovvero avevano richiesto il pagamento per imposte già versate.

Su tali problematiche l'azione del Difensore civico si è dimostrata particolarmente utile e persuasiva, ove si consideri che nella quasi totalità dei casi i comuni interessati hanno adottato gli opportuni provvedimenti di autotutela, annullando o rettificando le relative cartelle di pagamento.

Al riguardo è opportuno precisare che molte amministrazioni comunali hanno imputato gli errori all'operato delle ditte private alle quali erano stati affidati i compiti relativi alle attività di accertamento e riscossione dell'imposta.

Nella generalità dei casi trattati, quantomeno il cittadino è stato posto nella condizione di avere un'esatta cognizione della propria posizione tributaria e della fondatezza o meno delle sue ragioni.

6.1.6. Canone acqua su base forfetaria

Anche nel corso del 2001, ci sono state diverse richieste d'intervento che hanno riguardato il pagamento del canone dell'acqua in modo forfetario.

E' ad esempio il caso di un cittadino che, essendo proprietario di un piccolo appartamento in una località montana (che frequenta solo per pochi giorni l'anno) si è visto richiedere il pagamento, su base forfetaria, dei consumi di acqua relativi agli anni 1994 e 1995, del tutto sproporzionati rispetto al consumo effettivo.

Per tale problematica, il Difensore civico ha ricordato all'amministrazione comunale interessata che la riscossione forfetaria, in assenza di contatore, si pone in contrasto sia con i principi della legge Galli n. 36/94 (che, trasformando il canone in

tariffa, tiene conto dell'effettività del consumo) sia con le direttive più volte impartite negli anni passati dal C.I.P.

D'altronde un siffatto sistema, oltre a creare disparità di trattamento tra gli utenti del servizio, pone anche le premesse per disincentivare il risparmio delle risorse idriche, che sono un bene sempre più prezioso e insufficiente ai bisogni della collettività.

6.1.7. Impianti termici - Criteri per verifiche a campione

Alcuni cittadini hanno sottoposto all'attenzione dell'Ufficio il problema relativo alla richiesta di oneri da parte del Comune per le verifiche degli impianti termici previste dal D.P.R. 412/93.

La questione ha creato un po' di confusione ed incertezza a causa della scarsa conoscenza delle leggi vigenti in materia.

L'Ufficio ha ricordato la normativa che demanda ai comuni con più di 40.000 abitanti (e alle province per la restante parte del territorio) il controllo, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti, dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici.

Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore al 35 KW, gli enti di cui sopra possono - nell'ambito della propria autonomia e con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate - stabilire che i controlli si intendano effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti o i terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o i proprietari degli impianti stessi trasmettano apposita dichiarazione attestante il rispetto delle norme di cui al D.P.R. 412/93 e con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche (che di norma vanno effettuate almeno una volta l'anno).

In quest'ultimo caso, il comune (o la provincia), deve effettuare annualmente controlli tecnici a campione, i cui oneri sono posti tutti a carico degli utenti.

6.1.8. L'INPS riliquida l'indennità di mobilità

Ha trovato rapida soluzione il problema segnalato al Difensore civico da una cittadina alla quale l'INPS, nella predisposizione dei pagamenti mensili, aveva attribuito un'indennità di mobilità d'importo inferiore al dovuto.

Dopo i necessari approfondimenti, l'Istituto previdenziale ha dovuto dare atto che in effetti i calcoli erano errati e conseguentemente ha subito provveduto alla riliquidazione.

6.2. AGRICOLTURA, FORESTE

Le richieste di intervento toccano problematiche varie degli operatori del settore, in gran parte legate a pratiche di finanziamento delle attività agricole, zootecniche e forestali, per le quali le norme regionali, statali e comunitarie appaiono di non facile lettura e non sempre tra loro coordinate.

Tali difficoltà si incontrano spesso anche nelle complesse procedure per la concessione delle provvidenze economiche, sia per la eccessiva frammentazione delle competenze tra una molteplicità di strutture (Organizzazioni professionali, Comunità Montane, SIPA, Assessorato regionale all'agricoltura, AGEA) sia per l'adozione di una modulistica non sempre facilmente comprensibile dagli operatori o non adeguata alle più recenti norme sulla semplificazione e sulla autocertificazione.

Come per gli anni precedenti, numerose sono state anche le richieste di intervento per l'errata emissione delle cartelle di pagamento delle quote consortili dei Consorzi di bonifica nonché per l'indebito arrotondamento delle quote stesse (su cui ci si è già

soffermati).

Sempre di attualità poi la complessa questione del risarcimento dei danni da incidenti stradali provocati da cinghiali.

Altre pratiche hanno avuto ad oggetto le problematiche inerenti le agevolazioni per il commercio delle carni (a seguito dei noti eventi di "mucca pazza"), i regolamenti comunali per l'uso civico di raccolta dei funghi, petizioni popolari e di singoli cittadini per la realizzazione di strade e infrastrutture rurali per incentivare lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia nelle zone montane, il travagliato iter per la formazione delle graduatorie regionali finalizzate all'attribuzione dei contributi per le colture biologiche; le agevolazioni per il commercio di carni.

6.2.1. Incidenti stradali provocati dai cinghiali

Come è stato accennato, numerose sono state le richieste di intervento di automobilisti danneggiati dall'attraversamento di strade da parte dei cinghiali, soprattutto nelle aree limitrofe ai parchi.

La mancanza di un'apposita normativa, sia statale che

regionale, ha creato situazioni di grande incertezza che hanno indotto il Difensore civico ad intervenire per richiamare l'indirizzo giurisprudenziale in materia e per sollecitare gli organi e le strutture regionali a darsi una specifica normativa (anche per evitare le sentenze di condanna della Regione per le responsabilità che le derivano dalla sua competenza a disciplinare la fauna selvatica).

L'argomento, per la sua rilevanza a livello nazionale, è stato oggetto di un appassionato dibattito (andato in onda il 28 dicembre scorso su "GR Parlamento"), cui hanno partecipato l'Assessore all'agricoltura della nostra Regione, vari Direttori di Parchi nazionali e Presidenti delle Associazioni nazionali di ambientalisti e cacciatori.

Per dirimere le varie questioni interpretative e applicative, si sta portando avanti una proposta di legge regionale che individui le strutture competenti a seguire le pratiche e consenta alla Regione di avvalersi di un istituto assicurativo per la liquidazione dei danni.

La questione non si presenta semplice essendo sorti, tra l'altro, dubbi interpretativi circa il diretto coinvolgimento in tali

responsabilità delle Province, alle quali la Regione ha delegato la vigilanza e la gestione dell'attività venatoria.

La stessa tuttavia andrebbe ugualmente chiarita in via legislativa, con una norma che espliciti se tra le funzioni delegate rientrino anche quelle attinenti all'eventuale risarcimento dei danni a cose e persone (analogamente a quanto disposto per i danni alle colture agricole), individuando altresì le fonti di finanziamento di detta funzione.

6.3. ATTIVITA' PRODUTTIVE (ARTIGIANATO, COMMERCIO, INDUSTRIA)

Le questioni sollevate nel settore delle attività produttive sono state piuttosto limitate, anche per via del graduale e continuo processo di conferimento delle relative deleghe agli enti locali.

Tra le questioni che hanno richiesto particolare approfondimento quelle riguardanti:

- un contrastato iter per il subingresso in un esercizio commerciale, a causa di forti contrasti e incomprensioni tra il richiedente e il responsabile dell'Ufficio commercio del comune circa la documentazione da produrre per certificare il possesso dei requisiti;
- il mancato accoglimento di una richiesta di rateizzazione di debiti da parte dell'INPS per una pratica di condono;
- due discusse interpretazioni delle norme regionali (L.R. n. 135/99) sulla disciplina delle fiere e dei mercati, ai fini del loro preventivo recepimento da parte dei Comuni,

competenti a rilasciare le autorizzazioni.

6.3.1. Lungaggini burocratiche per la costruzione di un impianto di distribuzione gas metano

A seguito di incertezze amministrativo-burocratiche e di conflitti di competenze tra due Comuni per la costruzione di un impianto di distribuzione di gas metano, un operatore del settore si è visto costretto a rivolgersi al Difensore civico per chiedere – ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 267/2000 – la nomina di un Commissario ad acta che, in via sostitutiva, provvedesse a compiere gli adempimenti necessari.

L'interessato, invero, da oltre due anni aveva presentato al Comune territorialmente competente la domanda ed il progetto per la realizzazione dell'impianto; ma l'Ente, allo scopo di verificare le dovute distanze del costruendo distributore dagli altri esistenti nella zona, aveva ritenuto di dover interessare un Comune limitrofo perché comunicasse l'eventuale presenza, nel suo ambito, di altri impianti consimili o domande di autorizzazione in tal senso.

Quest'ultimo peraltro adduceva una serie di pretesti circa una presunta richiesta di apertura di impianto consimile (genericamente formulata da un operatore, con l'evidente fine di ostacolare l'attivazione di altro impianto nel Comune limitrofo.

Di qui l'intervento del Difensore civico che invitava il primo Comune ad assegnare all'altro un termine perentorio per acclarare l'esistenza o meno di una regolare domanda di apertura nel proprio territorio e a provvedere, in caso di ulteriore silenzio, a convocare una conferenza di servizi per pronunciarsi definitivamente sull'istanza che lo riguardava.

6.3.2. Risparmio energetico – Ancora problemi burocratici

Sembra non avere fine la sconcertante vicenda della concessione dei contributi per il risparmio energetico, previsti da una serie di leggi risalenti ad oltre 12 anni fa e per i quali migliaia di cittadini avevano avanzato richiesta alla Regione producendo anche una complessa ed onerosa documentazione tecnico-amministrativa.

Le ultime domande finanziate sono ancora quelle dei primi mesi del 1991.

I ritardi nell'istruttoria delle pratiche sono, in parte, dovuti all'esiguità dei finanziamenti statali e regionali; ma anche a macroscopiche inefficienze che, negli anni passati, hanno contrassegnato il funzionamento degli uffici regionali competenti.

Lo scorso anno, come si ricorderà, dovette intervenire il Difensore civico per convocare e mettere d'accordo due funzionari che discutevano da molti mesi circa le modalità per formalizzare la consegna delle pratiche, a seguito di una mobilità interna allo stesso Servizio.

Il problema si è però ripresentato sotto altri profili non meno preoccupanti, visto che risulta ancora disapplicata la più recente L.R. n. 30 del 2000 con cui è stato disposto il rifinanziamento (con uno stanziamento di £. 600 milioni) delle istanze di contributo avanzate fino all'agosto 1992.

Stanziamento che però è finito tra le economie di bilancio per mancato impegno entro l'esercizio finanziario di riferimento.

In questo senso sono state fatte sollecitazioni all'Assessorato – che si è dichiarato disponibile – a riscrivere la